

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 312 DEL 20/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA IN FISICA SANITARIA. ANNO 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 315/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da numerosi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda ULSS 8 Berica e, da ultimo, con deliberazione n. 132 del 27/01/2025 ha approvato anche per l'anno 2025 la convenzione per attività di consulenza in Fisica Sanitaria, in quanto specialità non presente in Azienda;
- in data 24 novembre 2025, la Direzione Strategica ha approvato la determinazione dei fabbisogni di prestazioni e consulenze sanitarie in regime di convenzionamento con altre ULSS del Veneto per l'anno 2026, tra cui la convenzione in oggetto;
- con nota prot. n. 110966 del 25/11/2025, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità al rinnovo, per l'anno 2026, della suddetta convenzione, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;

Preso atto che:

- l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. n. 14464 del 10/02/2026, ha inviato la bozza di convenzione per attività di consulenza in Fisica Sanitaria, a valere per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026;
- con mail del 13/02/2026, agli atti, il Direttore Sanitario ha comunicato il parere favorevole sulla bozza di convenzione in oggetto.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Dato atto che la stipula della convenzione di cui trattasi è coerente con gli strumenti della programmazione dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite di spesa riportato nel documento di proposta del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026 – 2028 approvato dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 120743 del 29 dicembre 2025.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2026 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Fisica Sanitaria, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - l'attività di consulenza sarà svolta dal personale dirigente dell'UOC Fisica Sanitaria dell'AULSS 8 Berica, che potrà avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa UOC Fisica Sanitaria di Vicenza;
 - sono previsti n. 18 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 35 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso, svolti da parte dei Dirigenti Sanitari che potranno avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza;
 - per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna a corrispondere una tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AULSS 7 Pedemontana e della trattenuta del 5% che affluisce all'AULSS 8 Berica, mentre per l'attività di supporto tecnico sarà riconosciuto un compenso orario di € 50,00, oltre agli oneri al 33%. Entrambi i compensi sono soggetti ad IVA al 22%;
 - è inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio, calcolato sulla base di un importo

forfettario di €/km 0,16, come stabilito dalla circolare regionale n. 414670 del 04/10/2017. Tale rimborso è parte integrante del corrispettivo riconosciuto ed è pertanto soggetto ad IVA;

- specificare nel testo della convenzione che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
- prevedere un importo complessivo presunto per l'anno 2026 di € 23.887,32, comprensiva di IVA al 22%.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2026 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Fisica Sanitaria, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - l'attività di consulenza sarà svolta dal personale dirigente dell'UOC Fisica Sanitaria dell'AULSS 8 Berica, che potrà avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa UOC Fisica Sanitaria di Vicenza;
 - sono previsti n. 18 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 35 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso, svolti da parte dei Dirigenti Sanitari che potranno avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza;
 - per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si impegna a corrispondere una tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AULSS 7 Pedemontana e della trattenuta del 5% che affluisce all'AULSS 8 Berica, mentre per l'attività di supporto tecnico sarà riconosciuto un compenso orario di € 50,00, oltre agli oneri al 33%. Entrambi i compensi sono soggetti ad IVA al 22%;
3. di specificare nel testo della convenzione che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la spesa complessiva prevista l'anno 2026 ammonta presuntivamente ad € 23.887,32, così suddivisa:
 - € 19.579,77, a valere sul conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2026;
 - € 4.307,55, a valere sul conto BA2510001, "IVA su fatture Poste R", programma di spesa 596 del BEP 2026, per IVA al 22%;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la

volontà di rinnovare, anche per l'anno 2026, la convenzione per attività di

consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di fisici sanitari con

rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica

Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità

istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.

91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -

Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina

dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione

n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. n. 8 garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all’attività di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica (D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme specifiche).

L’art. 163 del D.Lgs. 101/2020 prevede inoltre che il Tecnico Sanitario di Radiologia può effettuare le prove di costanza del funzionamento dell’apparecchiatura radiologica, sulla base delle indicazioni e dei protocolli di esecuzione predisposti dallo specialista in fisica medica. Pertanto, nello svolgimento dell’attività, i fisici sanitari con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell’U.O.C. Fisica Sanitaria dell’U.L.SS. n. 8 si avvarranno anche dell’opera prestata dai Tecnici Sanitari di Radiologia dell’U.O.C. Fisica Sanitaria dell’U.L.SS. n. 8 nel rispetto della normativa vigente.

I consulenti dell’U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche e misure di radioprotezione per la U.L.SS. 7 e controlli di sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre valutazioni dosimetriche e forniranno informazioni relativamente all’esposizione

radiologica del personale e dei pazienti trattati.

Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8 e dell’U.L.SS. n. 7.

Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:

a) DISTRETTO 1- Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 18 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.

b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 35 accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo anomalie o malfunzionamenti.

Per i controlli sulle apparecchiature più complesse (TAC, mammografi, angiografi ecc.), e quindi non sulle apparecchiature di radiologia convenzionale, il personale dell’U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza si avvarrà dei tecnici di Radiologia Medica della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza, in base al D.Lgs. 101/2020 art. 163 comma 7.

Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno effettuati dal personale dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto della strumentazione da e per l’U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale dell’U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la dotazione di apparecchiature esistente.

	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite dalle normative vigenti in materia.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 14/01/2021.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo dell'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 8 si riserva di monitorare e verificare, dopo il primo quadrimestre di attività, il numero di accessi e di ore di cui sopra.	
	Qualora la proiezione annua del numero di ore risulti superare il monte ore previsto dalla convenzione, l'U.L.SS. n. 7 dovrà presentare formale richiesta di ulteriori accessi subordinata alla conseguente autorizzazione da parte dell'U.L.SS. n. 8.	
	A tal proposito, si sottolinea che il Datore di Lavoro, U.L.SS. n. 7, è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 101/2020, art. 168 e D.M. 03/11/2023), in materia di monitoraggio e registrazione delle dosi alla popolazione, che prevede l'implementazione del software di registrazione della dose Synapse Dose. Con nota protocollata n° 0001485 del 21/1/2025, Azienda Zero ha richiesto a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto di <i>“individuare uno specialista in Fisica Medica referente per il monitoraggio dosimetrico, con il compito della raccolta, elaborazione e inserimento degli indicatori dosimetrici nel modulo specifico di NSIS, “Apparecchiature Sanitarie””</i> .	
	Anche in riferimento a questa attività, subentrata nell'anno 2025, l'U.L.SS. n. 7	

	dovrà presentare formale richiesta di ulteriori accessi da concordare con l'U.O.	
	Fisica Sanitaria, U.L.SS. n. 8, subordinata alla conseguente autorizzazione da parte	
	dell'U.L.SS. n. 8, posto che il numero di accessi e di ore di cui sopra non può	
	ritenersi sufficiente per ricoprire anche questa attività.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, l'ULSS	
	7 si impegna a corrispondere una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a €	
	113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del	

	5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8, mentre per l'attività di supporto tecnico sarà	
	ricosciuto un compenso orario di € 50, oltre oneri al 33% e IVA al 22%.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute sia dai Fisici Sanitari che dal personale	
	tecnico secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così	
	come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una	
	distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'invio della rendicontazione degli accessi per la	
	verifica dell'U.L.SS. n. 8 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di	
	competenza alla mail: sao@aulss8.veneto.it	
	Successivamente al controllo da parte dell'U.L.SS. n. 8, l'U.L.SS. n. 7 provvederà	
	senza ritardo all'emissione dell'ordinativo elettronico NSO e all'immediata	
	approvazione e liquidazione della fattura emessa che troverà pagamento attraverso il	
	meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione	
	Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	

prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente

Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili

Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei dirigenti fisici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli

interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2026** al **31/12/2026** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con

l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è soggetta ad I.V.A.;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

